Studio di Sostenibilità Ambientale

art.27 L.R. 36/97

Valutazione Ambientale Strategica

art. 46 L.R. 10/2008

del PUC di Magliolo (SV)

preliminare

coordinatore arch. **Adriano Magliocco**

Dottore di Ricerca in Tecnologia
Dell'Architettura e dell'Ambiente
Ricercatore **U**niversitario

DIPARC - Dipartimento di Progettazione e Costruzione dell'Architettura
Facoltà di Architettura di Genova
Stradone S. Agostino 37, 16123 Genova

INDICE

PARTE I

1. Premessa: riferimenti normativi

2. Rapporto ambientale

    2.1. Metodologia di analisi
    2.2. Schede di sostenibilità: inquadramento
    2.3. Indicazioni Generali comuni a tutto il territorio comunale: norme integrative delle Norme di Conformità e Congruenza

3. Consultazioni

4. Monitoraggio

PARTE II

Tabelle di analisi delle criticità – Schede di Sostenibilità

ALLEGATO “A”

Interventi in aree ad alta naturalità

1. **PREMESSA: riferimenti normativi**

Nella Regione Liguria, nell'ambito normativo relativo alle analisi degli effetti sull'ambiente degli strumenti di pianificazione, troviamo oggi la concomitanza di due strumenti, a cui fa riferimento il presente documento: lo Studio di Sostenibilità Ambientale, ai sensi della L.R. 36/97, e la Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della L.R. 10/2008. Si riportano, di seguito, alcuni estratti al fine di evidenziare la sostanziale coincidenza di obiettivi e permettere quindi la redazione di un unico documento. [1]

La **L.R. 4 settembre 1997, n. 36, Legge urbanistica regionale, definisce all'Art. 27.** (Struttura del piano) comma 1 "*La struttura del piano definisce l'impianto e il funzionamento del sistema territoriale e paesistico-ambientale del Comune nel suo complesso. Tale definizione è sviluppata in forma di elaborati grafici e di cartografie in numero adeguato ed in scala conveniente da 1:25.000 ad almeno 1:5.000 relative al territorio comunale ed alle sue relazioni territoriali.*" Ed al comma 2 punto d): "*Nella struttura del piano: d) è contenuto lo studio di sostenibilità ambientale dell'insieme delle relative previsioni, come definito dallèarticolo11, comma 4.*" All'art 11 (quadro strutturale) comma 4: "*Le previsioni di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal quadro strutturale sono supportate da uno studio di sostenibilità ambientale contenente in particolare l'indicazione: a) delle alternative considerate; b) della sostenibilità delle previsioni stesse in relazione alla loro giustificazione e alla sensibilità ambientale delle aree interessate; c) dei potenziali impatti residuali e delle loro mitigazioni; d) dell'esito della verifica ambientale operata.*"

Con la emanazione della **direttiva 2001/42/CE**, la necessità di effettuare un processo di valutazione degli effetti sull'ambiente dovuti alle previsioni dei piani urbanistici, è stata sancita a livello comunitario. La Valutazione Ambientale Strategica ha, infatti, come *" ...obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata una valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente...."* (art. 1 DIR 2001/42/CE).

Nonostante le numerose attività di ricerca e sperimentazione condotte dagli enti locali sulla definizione strutturale e la realizzazione di linee guida in merito – come il progetto ENPLAN a cui la Regione Liguria ha fortemente contribuito – il recepimento della direttiva 2001/42/CE è arrivato, in Italia, solo nel 2006, con il DLgs 152 del 3 aprile, duramente osteggiato e sconfessato dagli esperti in materia e dagli stessi enti locali, che ne avevano evidenziato, in numerosi documenti, gli equivoci e le discrepanze con il testo e il senso della direttiva comunitaria, tanto da giungere al **DLgs 4/2008** "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" che ne ha rivisto in toto i contenuti evidenziando le differenze sostanziali, e strategiche, con la Valutazione di Impatto Ambientale.

Con la **L.R. 10/2008** siamo infine giunti ad un primo recepimento regionale. Si riporta di seguito il testo dell'art 46 relativo all'obbligo di applicazione della normativa sulla VAS.
La **Legge Regionale 28 Aprile 2008 N. 10** "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008", al Titolo_II "Disposizioni Diverse", art. 46, prevede:

Articolo 46
(Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica)
1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale).

[1] come peraltro indicato da Modello metodologico procedurale in via di formazione presso il Settore Ambiente della Regione Liguria, consultabile per ora in forma di bozza, in cui si asserisce che il Rapporto Ambientale della VAS assorbe il documento di Studio di Sostenibilità Ambientale di cui alla L.R. 36/97. Tale va intesa come mera indicazione sino a che il Modello non verrà pubblicato in forma di Regolamento, ciò anche a definizione delle competenze relative alla valutazione dei due diversi strumenti che rischiamo oggi di essere sottoposti a due diversi soggetti, il Settore Ambiente della Rgeione in quanto VAS, e il settore Urbanistica della Provincia in quanto SSA.

2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel d.lgs. 152/2006 i piani e i programmi e le loro varianti, individuati nell'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis del citato d.lgs. 152/2006, che:
a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007;
b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all'approvazione da parte della Regione e/o della Provincia, a seconda dei casi di competenza a norma della vigente legislazione in materia.
4. Relativamente ai progetti preliminari di PUC adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio.2008, nonché alle varianti sostanziali ai piani territoriali sovracomunali e/o agli strumenti urbanistici comunali adottate nel suddetto periodo, sia con la procedura ordinaria, sia nel contesto di procedimenti concertativi e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte della Regione e/o della Provincia, a seconda dei casi di competenza a norma della vigente legislazione in materia, la Regione effettua la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui al comma 1.

Tali indicazioni normative sono però state modificate dalla **L.R. 20/2008 Articolo 5**:
(Sostituzione del comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 10/2008)
1. Il comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 10/2008 è sostituito dal seguente:
"3. I piani e i programmi e le loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il cui procedimento sia stato avviato prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel citato d.lgs. 152/2006 ma si concludono secondo le normative regionali previgenti in materia urbanistica e di valutazione ambientale.".

Si è considerato il presente Piano Urbanistico Comunale, sebbene l'iter di formazione sia iniziato tempo fa, quindi da assoggettarsi a VAS.
Poiché il citato modello metodologico procedurale non è ancora stato pubblicato dalla Regione Liguria, anche se comunque in via di elaborazione da parte del competente settore quindi consultabile[2] al fine, ancora, di evidenziare l'identità di obiettivi con quanto previsto dall'art.11 comma 4 della L.R. 36/97 si riporta estratto del DLgs 4/2008, limitatamente alle parti ritenute pertinenti.

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
…omissis…
Art. 4. Finalità
1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
…omissis…

PARTE SECONDA
Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)

Titolo I
PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).
…omissis…
1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
…omissis…
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di

[2]Si vedano anche gli atti della Giornata di Lavoro "La Valutazione Ambientale di piani e programmi", presso il Centro Congressi Iride, Genova, 9 luglio 2008, organizzata da Regione Liguria.

considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
…omissis…
Art. 5.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
…omissis…
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;
…omissis…
m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;
…omissis…
Art. 6. Oggetto della disciplina
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

Da notare che alcune delle previsioni contenute del piano sono in accoglimento di previsioni individuate all'interno del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona approvato nel 2005, Piano che è stato sottoposto a VAS - se pur volontaria, in quanto in data antecedente il recepimento della direttiva comunitaria - come modalità di strutturazione del previsto Studio di Sostenibilità Ambientale.
Di seguito quindi quanto previsto dal DLgs 4/2008 per lo svolgimento della VAS.

Titolo II
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 11. Modalità di svolgimento

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
b) collabora con le autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;
3. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
…omissis…

Art. 13. Redazione del rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.
6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

Art.14.Consultazione

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.
2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto.

Art. 15. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione
1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.
2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

Art. 16.Decisione
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

Art. 17. Informazione sulla decisione
1. La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.

Art. 18. Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.
2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

La **Valutazione Ambientale Strategica** è uno strumento dinamico; ciò vuol dire che non termina la sua funzione con l'adozione e, successivamente, con l'approvazione del Piano, ma continua la sua azione di controllo durante tutto il periodo di attuazione.
La Valutazione Ambientale Strategica è suddivisa in diverse fasi che si succedono cronologicamente, suddivise in 3 macrogruppi: la valutazione ex-ante, la valutazione intermedia, la valutazione ex-post. Il Piano Urbanistico Comunale, soggetto a studio di sostenibilità ai sensi della L.R. 36/97, viene accompagnato dalla valutazione ex-ante, che rappresenta lo sviluppo dello studio di sostenibilità stesso.

VALUTAZIONE EX-ANTE

Rapporto ambientale: i contenuti sono sintetizzati nell'Allegato VI del Dlgs 4/2008. Il rapporto ambientale della presente VAS si basa sulla descrizione dello stato dell'ambiente sintetizzata nella descrizione fondativa e ad essa allegata: "Assetto Ambientale".

Consultazioni: si sono svolte durante lo sviluppo del PUC e verranno ulteriormente portate avanti con la pubblicazione del progetto definitivo di piano e con gli incontri di concertazione delle azioni; si veda il capitolo preposto.

Valutazione del rapporto e degli esiti delle consultazioni
Il progetto di PUC verrà sottoposto alla valutazione da parte della Regione, oltre che di altri enti coinvolti, come previsto dalla legge regionale; verrà inoltre sottoposto alle osservazioni anche di enti come le associazioni professionali o le associazioni ambientaliste.

Messa a disposizione delle decisioni
Una volta adottato il Piano sarà pubblicato e diffuso. Sarà disponibile un documento digitale contenente tutti gli elaborati di Piano che potrà essere utilizzato sia per le successive fasi di concertazione delle azioni in cui i diversi operatori sono coinvolti, per la definizione dei SAU e dei PUO, che per guidare le azioni dei privati nell'esercizio dei loro diritti, come previsto dalla normativa regionale.

VALUTAZIONE INTERMEDIA: MONITORAGGIO
Attraverso l'azione del monitoraggio – da effettuarsi tramite l'uso degli indicatori individuati nello specifico capitolo di questo documento ed eventualmente da altri indicatori che si riterrà opportuno individuare successivamente - durante l'attuazione del Piano, sarà possibile verificare l'efficacia delle azioni proposte e eventualmente apportare modifiche al Piano qualora si ritenessero necessarie.

VALUTAZIONE EX POST
La valutazione ex-post è volta a riassumere gli esiti dell'attuazione del Piano, al termine della sua validità e al termine dell'attuazione delle azioni ivi previste. Serve a re-indirizzare le successive attività di pianificazione. E' opportuno ipotizzare e strutturare, durante le fasi di valutazione ex-ante (attraverso gli indicatori) e intermedia, una modalità di valutazione ex-post da applicare al termine dell'attuazione del piano.

In questo documento trovano luogo quindi unicamente le informazioni relative alla fase Ex-ante della VAS relative al momento presente di sviluppo del Piano, ovvero nella sua forma preliminare, cioè: il Rapporto Ambientale (da considerarsi integrato alla relazione "Assetto Ambientale" parte della Descrizone Fondativa), un report sulle consultazioni e un iniziale set di indicatori per il monitoraggio.

Lo Studio di Incidenza Ambientale per le previsioni riguardanti le aree della Rete Natura 2000 non è stato redatto in quanto non si prevede vi siano azioni ricadenti all'interno del SIC, che insiste sul territorio del Comune di Magliolo, tali da costituire impatto sugli habitat e sulle specie presenti.
Il Rapporto Ambientale riporta comunque considerazioni relative alle caratteristiche bionaturalistiche del territorio comunale, in relazione alle informazioni contenute nella Descrizione Fondativa; le Schede di Sostenibilità, inoltre, riportano indicazioni in merito alla salvaguardia dei valori naturalistici, anche quando non vincolati attraverso specifiche normative, con richiesta di analisi in fase progettuale anche attraverso le schede contenute nell'allegato A del presente documento .

2. RAPPORTO AMBIENTALE

Il riferimento normativo per la redazione del Rapporto Ambientale è l'Allegato VI "Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13." Del DLgs 4/2008, di seguito riportato.

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonchè i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori.

Molti dei contenuti sopra descritti in realtà sono caratteristici della **Descrizione Fondativa**, come illustrata all'art.25 della Legge Urbanistica Regionale 36/97, e del **Documento degli Obiettivi**, come previsto all'art.26 della stessa Legge regionale. Pertanto si esplicitano di seguito i rapporti tra informazioni richieste dal Rapporto Ambientale e dati contenuti nei documenti di Piano (incluso il presente):

- il punto **a)** trova riferimento nel **Documento degli Obiettivi**;
- i punti **b)** e **c)** corrispondono a parte dei contenuti di cui al punto a) del comma 2 dell'art.25 della L.R. 36/97 (relazione **assetti geologico**, **vegetazionale**, **ambientale**);
- il punto **d)** può avere come principale riferimento la relazione "**Descrizione Fondativa – Assetto Ambientale**" e relativo allegato "Specie animali e vegetali di elevato interesse presenti sul territorio del Comune di Magliolo", di cui al punto precedente;
- per il punto **e)** si è fatto riferimento ai contenuti della VAS del PTC Provinciale;
- il punto **f)** e il punto **g)** verranno trattati di seguito in quelle che vengono definite **Schede di Sostenibilità**, redatte per tutti gli Ambiti e i Distretti di Trasformazione;
- il punto **h)** è sostanzialmente compreso nel **Documento degli Obiettivi** e nella **Struttura di Piano**;
- il punto **i)** corrisponde al **set di indicatori** che verranno di seguito specificati (si ricorda che vanno implementati durante l'iter di attuazione qualora se ne riscontri la necessità).

Si ricorda che l'art.13 comma 4 del DLgs 4/2008 riporta "*…Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative…*"; pertanto non si ritiene utile replicare, nel presente documento, elementi già presenti e visibili in altre parti di codesto Piano.

2.1 Metodologia di analisi

Per la redazione dello Studio di Sostenibilità Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica in oggetto ci si è avvalsi delle **tavole di analisi allegate alla Descrizione Fondativa**, relative agli aspetti ambientali individuati, oltre che della relazione "Descrizione Fondativa – Assetto Ambientale" e relativo allegato "Specie animali e vegetali di elevato interesse presenti sul territorio del Comune di Magliolo" :
Tav. DF AA 1 - Descrizione Fondativa – Assetto Ambientale *Aspetti Ecosistemici* carta di analisi;
Tav. DF AA 2 - Descrizione Fondativa – Assetto Ambientale *Aspetti Ecosistemici – sintesi*, carta di sintesi;
Tav. DF AA 3 – Descrizione Fondativa – Assetto Ambientale *Carichi Ambientali rifiuti: R.D. e discarica*
Tav. DF AA 4 – Descrizione Fondativa – Assetto Ambientale *Carichi Ambientali*, *inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e del suolo*
Tav. DF AA 5 – Descrizione Fondativa – Assetto Ambientale *Carichi Ambientali, Reti di Servizio*: *Acquedotto, fogna, acque bianche, gas*
Oltre che delle altre tavole allegate alla Descrizione Fondativa.

Al fine di individuare eventuali criticità dovute alle azioni previste dalle indicazioni di Piano, si è proceduto alla **sovrapposizione della zonizzazione di Piano** (secondo la suddivisione in Distretti di Trasformazione e Ambiti) con i contenuti di ciascuna delle suddette tavole, ottenendo ulteriori 7 tavole, allegate alla Struttura del Piano, che, unitamente alla analisi delle schede delle relative zone e alla cartografia di dettaglio (nelle scale 1:5000 e 1:2000), hanno permesso di visualizzare le relazioni tra pianificazione e stato ambientale dei luoghi, secondo le diverse tematiche definite. **Tali tavole fanno parte integrante il presente documento di Valutazione Ambientale Strategica – Studio di Sostenibilità Ambientale; ad esse va fatto riferimento per la comprensione dei contenuti delle Schede di Sostenibilità:**

Tav. SP AA 1 Struttura di Piano – Assetto Ambientale *Sovrapposizione SP- Aspetti Ecosistemici*
Tav. SP AA 2 Struttura di Piano – Assetto Ambientale *Sovrapposizione - Aspetti Ecosistemici – sintesi*
Tav. SP AA 3 Struttura di Piano – Assetto Ambientale *Sovrapposizione - Carichi Ambientali rifiuti: R.D. e discarica*
Tav. SP AA 4 Struttura di Piano – Assetto Ambientale *Sovrapposizione - Carichi Ambientali: inquinamento*
Tav. SP AA 5 Struttura di Piano – Assetto Ambientale *Sovrapposizione - Carichi Ambientali: Reti di Servizio*
Tav. SP AA 6 Struttura di Piano – Assetto Ambientale *Sovrapposizione - Energie Rinnovabili, Acclività*
Tav. SP AA 7 Struttura di Piano – Assetto Ambientale *Sovrapposizione - Energie Rinnovabili*, *Esposizione dei versanti*

Le modalità di analisi sono state descritte anche nella relazione "Descrizione Fondativa – Assetto Ambientale"

2.2 Schede di Sostenibilità: misure di riduzione, mitigazione e compensazione degli impatti

È stato redatto un quadro di insieme, individuato da una matrice attraverso la quale sono state visualizzate le criticità relative ad ogni Distretto di Trasformazione e ciascun Ambito, per ogni tema ambientale individuato. Quindi per ogni distretto è stata compilata una specifica matrice. I temi ambientali, desunti dal quadro analitico della Descrizione Fondativa, posti sulle righe, sono stati così suddivisi:

- assetto ecosistemico;
- rifiuti;
- carichi ambientali – inquinamento dell'aria;
- carichi ambientali – inquinamento acustico;
- carichi ambientali – inquinamento elettromagnetico;
- reti di servizio (acquedotto, fognatura);
- energie rinnovabili (solare).

In tal modo, per ogni zona, sono state individuati:

- le interferenze con le valenze bionaturalistiche dei luoghi (SIC, APP, ecc.);
- la presenza o meno di dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti entro 300m dall'utente, da considerarsi come valore qualitativo ai fini del raggiungimento di alte quote di raccolta differenziata;
- la eventuale previsione di nuove fonti di inquinamento dell'aria (nuovi impianti produttivi, nuove rilevanti strutture viarie);

- la coerenza con la zonizzazione acustica individuata;
- la presenza di elettrodotti e delle relative fasce di attenzione (come individuate nella Descrizione Fondativa);
- la presenza del servizio di acquedotto; la presenza del servizio di fognatura comunale; la presenza della rete gas;
- le potenzialità di sfruttamento di energia solare.

Le matrici di inquadramento generale presentano quindi, come parametro di valutazione, l'eventuale interferenza critica delle previsioni di Piano, secondo le succitate tematiche ambientali. Sono stati individuati, a tal fine, 3 livelli:

- **criticità**, rappresentata da campo di colore rosso (livello I) della cella di intersezione Zona-Tema ambientale: indica la presenza di un elemento di interferenza per il quale è necessario definire misure di retroazione sul piano o prescrizioni di estrema importanza data l'alta probabilità di forti impatti residuali;
- **necessità di indicazione o prescrizione**, rappresentata da campo di colore arancio (livello II) della cella di intersezione Zona-Tema ambientale: indica una interferenza di media criticità, quindi risolvibile attraverso opportune misure di mitigazione e/o adeguamento dei servizi presenti (come, ad esempio, il caso di mancanza di servizio di fognatura ma con vicinanza della condotta principale);
- **compatibilità**, rappresentata da campo di colore verde chiaro (livello III) della cella di intersezione Zona-Tema ambientale: indica che le previsioni di Piano non vanno a modificare sostanzialmente le caratteristiche ambientali, secondo le tematiche individuate, e che gli interventi di adattamento eventualmente necessari sono da considerarsi di tipo ordinario (come, ad esempio, nel caso di previsione di attività il cui livello di rumorosità prevedibile è coerente con la zonizzazione acustica attuale).

Attraverso la matrice di inquadramento generale è quindi possibile avere una rappresentazione del grado di Sostenibilità del Piano al momento in cui le tabelle vengono compilate, attraverso la sua composizione cromatica.
Tale matrice rimanda a matrici specificamente redatte per ciascuno Ambito o Distretto, le quali rappresentano una forma, se si vuole semplificata, del modello DPSIR, sviluppato in ambito dell´Agenzia Europea per l´Ambiente, che si basa su una struttura di relazioni causa/effetto che lega tra loro i seguenti elementi:

- Determinanti (D), che descrivono i settori produttivi dal punto di vista della loro interazione con l´ambiente e perciò come cause generatrici primarie delle pressioni ambientali;
- Pressioni (P), che descrivono i fattori di pressione in grado di influire sulla qualità dell´ambiente;
- Stato (S), che descrive la qualità attuale e tendenziale dell´ambiente e delle sue risorse;
- Impatto (I), che descrive le ripercussioni, sull´uomo e sulla natura e i suoi ecosistemi, dovute alla perturbazione della qualità dell´ambiente;
- Risposte (R), azioni atte a risolvere le criticità.

La semplificazione dell'analisi, considerata la scala comunale, ha portato all'individuazione di una matrice di 4 colonne in cui:

- nella prima è indicato il tema ambientale rispetto al quale viene condotta l'analisi;
- nella seconda è indicato il livello di criticità corrispondente alla Pressione;
- nella terza, denominata "Rilievi" vengono sinteticamente individuate le relazioni tra previsione di piano e caratteristiche dell'area su cui si conduce l'analisi in relazione allo specifico tema ambientale, costituendo quindi l'insieme Determinante-Impatto;
- nella quarta, denominata "Misure di sostenibilità ambientale" sono individuate le misure volte ad eliminare o ridurre le forme di impatto, e corrispondono a Stato-Risposta.

È evidentemente possibile, ed anzi opportuno, che le tabelle vengano aggiornate ogni qual volta vengono apportate modifiche alle previsioni di Piano, nei vari momenti, prima dell'approvazione di questo e, successivamente, in caso di Varianti e/o Aggiornamenti.

Note di carattere generale

Relativamente al tema delle **valenze bionaturalistiche**, il livello di criticità (livello I) si assume solo nei casi in cui ci si è trovati a confrontare previsioni di Piano che vanno chiaramente ad interferire con le valenze naturalistiche di luoghi caratterizzati da specificità singolari (SIC; ZPS, APP), caso comunque non presente sul territorio di Magliolo, in quanto, come è possibile vedere dalle schede di analisi, ciò può essere evitato

con una corretta gestione delle previsioni negli “Ambiti a Prevalente Destinazione Residenziale di Completamento” R-cm 4 – Melogno-Case Morelli e R-cm 5 – Melogno. Pertanto non si è proceduto alla realizzazione di Studio di Incidenza Ambientale in quanto, in tutti gli altri casi di insistenza di opere in SIC, si tratta solo di interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché ristrutturazione edilizia leggera (art.4 sino a 4.4.1 NU Generali), non soggette a Studio di Incidenza ai sensi della **Deliberazione della Giunta Regionale n.328 del 7 aprile 2006** “Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della Valutazione di Incidenza” in sostituzione della DGR 646/2001, Articolo 3(Criteri per la valutazione di incidenza), comma 2:
Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 del D.P.R. 380/2001 sono esclusi dalla presentazione dello studio di incidenza, a meno che l’oggetto stesso degli interventi di cui sopra non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella Rete Natura 2000, come risulta dalle misure di conservazione di ciascun sito e/o dall’eventuale piano di gestione o in mancanza di questi dalle schede dati Natura 2000.

In questi casi e in tutti in quei casi in cui il territorio presenta valori naturalistici di interesse, pur non essendo sottoposto a forme di vincolo specifiche come avviene invece per le aree della Rete Natura 2000, è stato individuato il livello II, al fine di poter redigere le misure attraverso le quali sia comunque possibile evitare l’eventuale stato di, se pur limitata, criticità. In questi casi si rimanda all’Allegato A in cui è contenuto un set di schede di analisi utili per la riduzione del rischio di impatti. Le Schede di Sostenibilità contengono esplicitamente rimandi a tale allegato in tutti i casi in cui si è ritenuto opportuno.

In relazione al **tema dei rifiuti**, si è ritenuto opportuno individuare un livello II nei casi in cui si prevede la necessità di nuove isole ecologiche per la raccolta differenziata in funzione della revisione di nuovi carichi insediativi. È però opportuno specificare che ove le isole ecologiche sono già presenti (quindi zone segnalate con livello III, cioè compatibilità) ma si prevedono comunque nuove attività o incrementi, anche limitati, di carico insediativo, andranno comunque verificate le potenzialità delle dotazioni presenti ed eventualmente previsti adeguamenti in caso di sofferenza.

In relazione al **tema delle reti di servizio**, rispetto alla **dotazione della rete fognaria**, si fa notare che in certe situazioni, nelle aree agricole e di presidio ambientale, qualora risulti conveniente dal punto di vista economico ed ambientale, come alternativa all’allaccio alla rete fognaria, si ritiene possibile realizzare impianti di fitodepurazione a valle delle fosse biologiche, affinché il grado di purezza delle acque reflue da disperdere nel terreno sia decisamente superiore rispetto al solo uso della fossa.

Relativamente al problema **dell’inquinamento elettromagnetico**, sono stati individuati livelli di criticità alta nei casi di previsione di nuove volumetrie in corrispondenza del passaggio di elettrodotti; qualora gli incrementi volumetrici non siano stati specificamente localizzati e la zona in oggetto sia attraversata da elettrodotti, è stato segnalato un livello II, affinché si possa procedere alla redazione di una nota che segnali che all’interno dell’area c’è una zona in cui non vanno individuate volumetrie.
Si consideri che è appena stato emanato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il **DM 29 maggio 2008** “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto” (G.U. n. 156 del 5-7-2008, suppl. ordinario n.160). il Decreto prevede che i gestori o proprietari di rete sono tenuti a fornire, su richiesta, le fasce di rispetto calcolate seguendo le indicazioni del Decreto stesso. Pertanto nella tavola di sovrapposizione tra zonizzazione urbanistica e tematismo in oggetto sono state indicati i soli tratti di rete. Al fine però di consentire la segnalazione dell’eventualità della situazione di interessamento edificabili o fabbricati esistenti da parte di un tratto di elettrodotto, non avendo il Comune di Magliolo ancora richiesto l’esplicitazione della dimensione delle fasce di rispetto, si è utilizzato come riferimento una fascia laterale di 80m, ovvero la fascia più ampia, approssimata alla decina superiore, individuata dall’ARPA Toscana su un documento che ha inviato a tutti i comuni del territorio regionale di competenza (77m per 380 kV in doppia terna). Tale dimensione non ha alcun valore legale ed è destinata solo ad effettuare prime considerazioni in attesa di ricevere il calcolo delle fasce di rispetto dall’Ente gestore.

In relazione alla valutazione delle previsioni di Piano rispetto al tema dell’uso delle **energie rinnovabili**, per quanto riguarda lo sfruttamento dell’energia solare, si noti che il territorio di Magliolo, distribuendosi sia sul fondo valle che su pendii, oltre che sulla costa, ha valori di irraggiamento alquanto variabili. Pertanto per tutte le zone di Piano è stato segnalato un livello II in quanto si ritiene opportuno procedere all’individuazione di forme di controllo e incentivazione dell’uso del solare passivo e attivo, al fine di ridurre i consumi energetici per il riscaldamento invernale, la produzione di acqua calda sanitaria, e i consumi di energia elettrica per uso civile; a tale proposito si vedano le indicazioni di carattere generale al capitolo successivo.

2.3 Indicazioni Generali comuni a tutto il territorio comunale: norme integrative delle Norme di Conformità e Congruenza

Le seguenti indicazioni vanno considerate come integrative delle norme di Conformità e Congruenza della Struttura di Piano, pertanto l'ottenimento dei titoli edilizi diretti o convenzionati, o la coerenza delle Dichiarazioni di Inizio Attività ove previste, è subordinato al loro rispetto .

2.3.1 riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento, l'illuminazione e il raffrescamento degli edifici

Al fine di promuovere strategie di riduzione dei consumi energetici, sia negli edifici nuovi che in quelli esistenti, in accoglimento degli indirizzi di cui all'**art 11 bis del PTC della Provincia di Savona** "Indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona per agevolare l'architettura bioclimatica e la bioedilizia", e del **DLgs 115, 30 maggio 2008**, "Decreto Legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio";
si stabilisce che:

a. Nel caso di edifici di nuova costruzione, al fine esclusivo del miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici, qualora le murature esterne (portanti o di tamponamento) o i solai (inferiori, esterni ed intermedi) siano di spessore superiore ai 30 cm, lo spessore ulteriore, determinato dall'impiego di materiali atti ad aumentare l'isolamento termico (riduzione dei valori di trasmittanza) o la capacità termica dell'edificio (per aumentare l'accumulo passivo in inverno o aumentare lo sfasamento in estate) non andrà computato nella determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, sino ad un massimo di 25cm, eccedenti i 30, per gli elementi di chiusura esterna, di 15 cm, eccedenti i 30, per gli elementi di separazione interna (solai intermedi, separazioni tra unità abitative). Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare a quanto ad oggi previsto dal regolamento edilizio comunale in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici sino a che non verrà aggiornato il Regolamento Edilizio a tal fine.
b. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiorazioni degli spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura è permesso derogare a quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, per le strade Comunali, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Andrà quindi successivamente aggiornato in tal senso il Regolamento edilizio.
c. Gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 e successive modificazioni. In tale caso, qualora i medesimi edifici non ricadano in centri storici, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

In accoglimento dei suddetti indirizzi di cui all'art.11 bis delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Savona e della L.R. 29 maggio 2007, n. 22. "Norme in materia di energia" (art.11 "Denuncia di Inizio Attività", art. 12 "Procedure semplificate"), fatto salvo quanto indicato ai punti precedenti;
si stabilisce che:

d. sono soggetti alla sola Denuncia di Inizio Attività gli interventi, se conformi al Regolamento Attuativo Regionale che verrà emanato in merito: impianti costituiti da pannelli solari termici, per la produzione di acqua calda sanitaria e/o per il riscaldamento ambientale, di dimensioni superiori a 20mq e inferiori a 100mq; impianti costituiti da pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica, di potenza nominale (Watt di picco) da 3 kW a 10kW; gli impianti eolici, per la produzione di energia elettrica, fino a 5 kW (microeolico);
e. sono soggette alla sola Denuncia di Inizio Attività "a) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 5000 V; b) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale superiore a 5000 V e fino a 15000 V la cui lunghezza non superi i 500

metri; c) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi" (art. 12 L.R. 22/07).

In accoglimento dei suddetti indirizzi di cui all'art.11 bis delle norme di attuazione del PTC della Provincia di Savona e della L.R. 29 maggio 2007, n. 22. "Norme in materia di energia" (Art. 27 "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili");
si stabilisce che:

f. negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda, salvo comprovati impedimenti tecnici, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 29 della L.R. 22/07; detti impianti sono dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario in misura non inferiore al trenta per cento;
g. per i nuovi edifici a qualunque uso adibiti è verificata in via prioritaria l'opportunità del ricorso a fonti di energia rinnovabile per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda; i richiedenti titolo edilizio dovranno pertanto indicare il ricorso, in alternativa, ad una tra le seguenti tecnologie di micro generazione distribuita e di produzione di energia termica, in funzione delle potenzialità del sito (accesso solare, ventosità, conduzione del terreno): pannelli fotovoltaici, impianti microeolici, impianti geotermici a bassa entalpia, impianti di riscaldamento cogenerativi, impianti a biomassa; altro ricadente nella categoria di impianti che fanno ricorso a fonti rinnovabili; la mancata adozione di una delle citate tecnologie dovrà essere adeguatamente motivata attraverso relazione attestante l'inopportunità tecnica e la mancanza di efficacia dovuta a specifiche condizioni fisiche o normative e la mancata presentazione di tale relazione costituirà difformità documentale a quanto necessario per l'ottenimento del titolo abilitativo.

Infine:

h. serre e verande, qualora venga dimostrata la loro capacità di contribuire alla riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento invernale, attraverso sistemi di calcolo di validità riconoscibile – a prescindere da quanto previsto dal Regolamento Regionale 1/09 sulla Certificazione energetica - e non abbiano caratteristiche di abitabilità, non vanno computate nelle volumetrie abitabili e vanno considerati come spazi accessori o volumi tecnici. Le specificità di tale attribuibilità andranno illustrate tramite aggiornamento del Regolamento Edilizio.

2.3.2 Risparmio Idrico

Ai sensi dell'art.11bis delle Norme di Attuazione del PTC Provinciale "Indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona per agevolare l'architettura bioclimatica e la bioedilizia", "Allegato II: specifiche sulla tutela e l'uso delle risorse naturalistiche nella progettazione sostenibile", punto "c":

a. in tutti i casi di nuova costruzione e/o ristrutturazione, è da considerarsi integrativo rispetto agli obblighi di installazione delle dotazioni sanitarie di bagni e cucine l'uso di dispositivi denominati "acceleratori di flusso" volti a ridurre l'erogazione di acqua dalle rubinetterie nell'unità di tempo; è altresì obbligatoria l'adozione di sistemi di scarico per wc a doppia cacciata. Titoli edilizi abilitativi diretti (DIA, permesso di costruire) e titoli convenzionati (permesso di costruire convenzionato), anche qualora integrati a eventuali specifici processi attuativi richiesti (PUO, SUA) dovranno essere accompagnati da dichiarazione del progettista della rispondenza del progetto a tale condizione; analogamente la dichiarazione di fine lavori dovrà contenere esplicita dichiarazione del Direttore dei Lavori della avvenuta corretta installazione dei dispositivi;
b. nei casi di nuova costruzione è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l'uso di vasche di accumulo , da impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l'uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell'uso previsto e dei dati pluviometrici).

2.3.3 Uso degli elementi vegetali

Ai sensi dell'art.11bis delle Norme di Attuazione del PTC Provinciale "Indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona per agevolare l'architettura bioclimatica e la bioedilizia", "Allegato II: specifiche sulla tutela e l'uso delle risorse naturalistiche nella progettazione sostenibile", punto "a":

a. negli interventi di nuova edificazione e ristrutturazione è consentito l'uso di elementi vegetali integrati (coperture verdi, facciate verdi) con la finalità di mitigazione microclimatica (in particolare in periodo estivo) e/o estetica, tranne che negli Ambiti di Conservazione (Borgate Di Interesse Storico-Ambientale C-Ce, C-Cs) e per tutti gli edifici di specifico valore storico testimoniale individuati dal Piano, nei quali la compatibilità di tale tecnologia dovrà essere discussa con l'Ufficio Tecnico comunale;
b. in caso di nuova costruzione, in tutti i casi richiamati nelle Schede di Sostenibilità, ovvero in tutti i casi in cui l'edificato è prospiciente percorsi veicolari a media-alta intensità (sono stati individuati nella presente VAS come tali la Strada Provinciale e la Strada Statale), è necessario frapporre un filtro vegetale al fine di ridurre la possibilità di concentrazione di gas di scarico negli interni e tra i corpi edilizi; a tal fine dovrà essere allegata alla relazione tecnica, volta all'ottenimento del titolo abilitativo, specifiche in merito a essenze e densità proposte;

2.3.4 Tutela dei valori naturalistici

Ai sensi dell'art.11bis delle Norme di Attuazione del PTC Provinciale "Indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona per agevolare l'architettura bioclimatica e la bioedilizia", "Allegato II: specifiche sulla tutela e l'uso delle risorse naturalistiche nella progettazione sostenibile", punto "e":

a. le indicazioni contenute nelle Schede di Sostenibilità, PARTE II del presente documento, tema ambientale "Aspetti ecosistemici", nella colonna "Misure di Sostenibilità Ambientale", vanno considerate come parte integrante delle Norme di Conformità e Congruenza, pertanto eventuali richieste, ivi contenute, di redazione di relazioni volte alla tutela dei valori naturalistici del territorio del Comune di Magliolo, integrative alle relazioni di progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo, sono da considerarsi un obbligo il cui adempimento costituisce condizione necessaria per l'ottenimento del titolo stesso;
b. resta implicito ed ovvio l'obbligo di redigere uno Studio di Incidenza, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.328 del 7 aprile 2006 "Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della Valutazione di Incidenza", nei casi in cui il Piano sia sottoposto a modifiche tali da interessare direttamente il SIC, o anche indirettamente per previsioni in prossimità e influenzanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, vista l'edificabilità di aree che intersecano, anche se limitatamente, il *Sito terrestre di Interesse Comunitario Monte Carmo – Monte Settepani* (SIC terrestre IT1323112);
c. l'allegato A al presente documento presenta alcuni esempi di schede per lo studio di impatto sui valori naturalistici che possono essere utilizzate come riferimento in particolare nei casi individuati dalle Schede di Sostenibilità a cui si fa riferimento nel punto a) del presente articolo; si ricorda che qualora dovesse subentrare obbligo di redazione dello Studio di Incidenza Ambientale ai sensi della DGR 328/06, tali schede possono ovviamente essere di ausilio ma i contenuti andranno specificatamente concordati con il Settore regionale preposto.

2.3.5 Attività turistiche

Ai sensi dell'art.11bis delle Norme di Attuazione del PTC Provinciale "Indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona per agevolare l'architettura bioclimatica e la bioedilizia", "Allegato II: specifiche sulla tutela e l'uso delle risorse naturalistiche nella progettazione sostenibile", punto "f":

a. considerato la prevista insistenza di attività turistiche extra-alberghiere ed agrituristiche in contesti di valenza naturalistica e paesaggistica, queste dovranno essere gestite secondo i principi del *turismo sostenibile* anche in base agli indirizzi di cui all'Allegato 1 al capitolo 6 della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Savona; le nuove attività turistiche dovranno pertanto presentare una relazione integrativa della relazione tecnica volta all'ottenimento del titolo edilizio o di Dichiarazione di Inizio Attività, in cui sono descritte le misure volte alla riduzione degli impatti dovuti all'attività turistico ricettiva in oggetto.

3. CONSULTAZIONI

Secondo l' Art. 38. della L.R. 36/97 (Progetto preliminare del Piano urbanistico comunale) il Comune dopo aver adottato il progetto preliminare con provvedimento consiliare e, non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione, provvede a pubblicare sul B.U.R.L. un avviso contenente la indicazione delle modalità e dei termini di divulgazione del progetto e a darne pubblicità con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. Quindi ne dà comunicazione oltre che alle Amministrazioni ed alle Aziende Autonome dello Stato o agli Enti di gestione, alla Comunità Montana ed ai Comuni interessati da specifiche previsioni che presuppongano un coinvolgimento dei loro territori, Regione ed alla Provincia, anche ai cittadini tramite il deposito del progetto presso la segreteria comunale per un periodo di novanta giorni consecutivi, durante il quale chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni, con facoltà di indirizzarle anche alla Regione e alla Provincia per quanto di rispettiva competenza.

L'attività di consultazione del Comune di Magliolo ha comunque avuto inizio prima dell'adozione del Piano. Il Comune di Magliolo ha superficie e popolazione di entità limitata, cosa che permette una diffusione delle notizie abbastanza veloce e capillare. Il giorno19/12/2008 ha avuto luogo un incontro con la cittadinanza destinato ad illustrare i contenuti del Piano in itinere.

4. MONITORAGGIO

15 indicatori per Magliolo

Al fine di monitorare l'efficacia dell'attuazione del Piano, ovvero del raggiungimento, attraverso le azioni, degli obiettivi prefissati, dal punto di vista ambientale è opportuno individuare dei parametri suscettibili di osservazione-misurazione, in grado di fornire delle indicazioni in merito.
Le caratteristiche principali di tali indicatori sono:

- l'effettiva monitorabilità;
- la capacità di porre in evidente e non equivocabile relazione di causa-effetto l'azione e il risultato, cioè scaturire da uno schema basato sul concetto di: pressione - stato su cui si effettua la pressione – esito della pressione;
- la condivisione della rappresentabilità dell'indicatore.

Il Comune di Magliolo dovrà quindi, durante il corso dell'attuazione delle indicazioni di Piano, raccogliere tali dati la cui analisi costituirà, in itinere, la Valutazione Intermedia e, al termine di validità del Piano, la Valutazione ex-Post.
Gli indicatori individuati – come si è già detto da implementare ulteriormente durante l'attuazione del piano – sono stati individuati a partire da quattro macro-obiettivi :

1) il recupero delle borgate storiche,
2) la produzione di energia da fonte rinnovabile,
3) il potenziamento delle attività turistiche,
4) il presidio ambientale.

Tali parametri non sono indicatori ambientali in senso stretto (es. CO2 nell'aria, ecc.) quanto parametri quali-quantitativi atti a misurare i progressi in campo ambientale (nel senso più ampio) del Comune di Magliolo dopo l'approvazione del Piano.

Considerata la limitata estensione territoriale del Comune di Magliolo e, soprattutto, della limitata presenza insediativa, e la conseguente limitata disponibilità di risorse destinabili all'attività di monitoraggio, gli indicatori considerati sono legati a dati facilmente rilevabili dal Comune direttamente o tramite la Provincia, con specifico riferimento ai temi di indagine affrontati nella presente VAS e anche agli indicatori contenuti nella VAS del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Savona.

Gli esiti del monitoraggio dovranno essere resi noti alla cittadinanza con forme di pubblicazione idonee, con cadenza annuale, e dovranno guidare gli aggiornamenti e/o variazioni del Piano.

- Considerate le previsioni di trasformazione legate al **primo macro-obiettivo**, si monitorizzi il numero di interventi volto alla riqualificazione delle borgate storiche e agli edifici di valore storico testimoniali (1)
- In relazione agli obiettivi di contribuzione alla riduzione dell'impiego delle fonti energetiche non rinnovabili, dovrà essere redatto un database contenente i dati principali relativi all'installazione di impianti di micro generazione distribuita, secondo quanto indicato dalle indicazioni generali della presente VAS-SSA, e di impianti di tipo produttivo facenti ricorso a fonti rinnovabili, in termini di potenza installata (indicatori da 2 a 10).
- Relativamente al terzo macro-obiettivo, si individuino le misure necessarie per la promozione delle attività turistiche diffuse nell'entroterra e si monitorizzino gli investimenti effettuati da parte sia di enti pubblici che di privati; il Comune potrà quindi intervenire direttamente economicamente ma anche agire come volano facilitando sinergie (11-13).
- In relazione agli obiettivi di miglioramento del presidio ambientale si monitorizzino le presenze sul territorio scarsamente insediato o non insediato(14).

L'ultimo indicatore è relativo alle iniziative di comunicazione e informazione della cultura della sostenibilità e della tutela ambientale, che andranno promosse e catalogate nel tipo, numero e capillarità di diffusione: risparmio idrico, risparmio energetico, raccolta dei rifiuti, ecc. (15).

Non sono di seguito riportati indicatori il cui rilevamento è legato alla gestione di attività già normate e caratterizzate da parametri normalmente considerati (es. % rifiuti differenziati, qualità dell'aria, ecc.), non essendo presenti sul territorio del Comune di Magliolo emergenze specifiche in merito.

Numero d'ordine	**Aspetto ambientale da monitorare**	**Indicatore di controllo del monitoraggio**
1	***Riqualificazione strutture edilizie dismesse o in stato di degrado fisico o tipologico***	mc di edilizia di pregio per la quale viene presentato progetto di restauro o ristrutturazione
	Aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile	
2	" "	kW sistemi eolici e minieolici
3	" "	kW sistemi microeolici
4	" "	mq di pannelli solari termici installati
5	" "	kWp pannelli fotovoltaici installati
6	" "	kW impianti a biomassa (utenze singole o condominiali)
7	" "	kW impianti a biomassa (produttori o utenti commerciali-industriali)
8	" "	kW impianti geotermici a bassa entalpia
9	" "	kW Impianti di cogenerazione (utenze singole o condominiali)
10	" "	kW Impianti di cogenerazione (utenze industriali-commerciali)
11	***Riqualificazione del sistema turistico***	Interventi a sostegno della piccola imprenditorialità del settore da parte del Comune, altri enti o privati. (migliaia di euro)
12	" "	Riqualificazione (mc) ad uso turistico di strutture edilizie dismesse
13	" "	Interventi relativi alla riqualificazione degli elementi paesaggistici naturali ed antropici (emergenze storiche ecc.) (migliaia di euro)
14	***Azioni di presidio ambientale***	Numero di presenze di attività residenziali, agricole, agrituristiche turistico-ricettive nelle zone TPA-di, TPA-ni, TNI
15	***Cultura e informazione***	Interventi di informazione presso la cittadinanza al fine di promuovere il risparmio idrico, il risparmio energetico, la raccolta differenziata dei rifiuti (n° attività con illustrazione).

L'attività di monitoraggio dovrà essere preceduta, all'atto dell'approvazione del Piano, da una rilevazione dei valori degli indicatori relativi allo stato di fatto, al fine di permettere una analisi della variazione degli stessi; i valori dovranno essere resi pubblici presso la cittadinanza.